

REGOLAMENTO PRESTAZIONE RISCHIO VITA
Art. 66 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 23 maggio 2022
e accordo tra le Parti Sociali del 30 novembre 2022

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'erogazione della prestazione in favore degli operai agricoli e florovivaisti assunti a tempo indeterminato in attuazione dell'art. 66 del C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti del 23 maggio 2022 e dell'accordo tra le Parti Sociali del 30 novembre 2022.

La prestazione Rischio Vita ha lo scopo di garantire uno strumento che consenta collettivamente e mutualisticamente la copertura economica relativa alla previsione posta dal C.C.N.L. di fornire una prestazione assistenziale, tramite erogazione di un capitale, agli eredi di cui all'art. 536 cc, nel caso di decesso dei lavoratori dipendenti con contratto a durata indeterminata in costanza del rapporto di lavoro.

La prestazione – nella misura massima definita dall'accordo delle Parti Sociali del 30 novembre 2022 in 20.000,00 euro – è riconosciuta nei limiti dei fondi stanziati annualmente dall'EBAN con apposita delibera del Comitato di Gestione. L'indennità può dunque essere corrisposta in misura inferiore ai 20.000,00 euro, qualora non ci sia capienza nelle risorse stanziare rispetto alle istanze pervenute.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

L'iscrizione all'EBAN dei lavoratori/lavoratrici avviene automaticamente mediante il versamento dei contributi dovuti all'Ente da parte delle Aziende iscritte, tramite le denunce contributive obbligatorie all'INPS.

DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Hanno diritto alle prestazioni gli eredi legittimari degli operai assunti a tempo indeterminato – sia full time che part time, inclusi gli operai apprendisti – dipendenti di Aziende agricole e florovivaistiche che siano in regola con i versamenti dei contributi dovuti all'EBAN per l'anno precedente a quello in cui maturano il diritto all'erogazione delle relative indennità.

La prestazione spetta solo in assenza di analoghe forme di tutela previste nei contratti provinciali e/o regolamenti delle Casse extra legem/Ebat.

La prestazione non viene riconosciuta nei casi in cui l'evento sia già tutelato da analoga prestazione da parte del sistema di bilateralità agricolo nazionale, come nell'ipotesi di decesso per infortunio sul lavoro, evento già tutelato dal Fondo Integrativo Sanitario Agricolo (FISA).

Le prestazioni spettano solo per gli eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2023. Le relative pratiche potranno essere presentate solo a partire da tale data e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, pena la loro inammissibilità.

La prestazione è unica a prescindere dal numero degli eredi legittimari.

ACCERTAMENTI AMMINISTRATIVI

Per una corretta valutazione dell'evento e/o per la verifica della veridicità della documentazione prodotta e delle autocertificazioni rese, l'EBAN avrà sempre la facoltà di esercitare ogni controllo ed ogni accertamento ritenuto necessario, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445/2000.

Il rifiuto da parte degli eredi legittimari dell'operaio agricolo o florovivaista, assunto a tempo indeterminato, di presentare la documentazione richiesta o l'opposizione agli eventuali accertamenti decisi dall'Ente, comportano la decadenza del diritto all'indennità.

REVISIONE DELLA PRATICA

Gli aventi diritto possono richiedere all' EBAN la revisione della pratica entro 60 (sessanta) giorni dalla data della lettera di liquidazione/sospensione/rigetto.

In caso di mancato accoglimento dell'istanza di revisione, è facoltà degli aventi diritto promuovere il ricorso al Comitato di Gestione entro i 30 (trenta) giorni successivi alla decisione dell'Ente.

PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai sensi della legislazione in vigore, i dati forniti vengono trattati per il fine esclusivo della gestione della prestazione e del rapporto associativo.

Il conferimento dei dati è dunque strettamente funzionale all'instaurazione di tale rapporto e all'erogazione della prestazione che, senza i dati richiesti, potrebbe non essere (in tutto o in parte) erogata.

Sul sito dell'EBAN è disponibile l'informativa per il trattamento dei dati ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR (Reg. UE 679/2016).

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La gestione di tipo mutualistico (e non assicurativo) dell'intervento assistenziale da parte dell'Ente non consente allo stesso di definire in anticipo la misura della prestazione, giacché la stessa dipende

dall'ammontare delle risorse stanziare annualmente a tale scopo e dal numero totale di domande presentate per quell'anno ed accolte.

Il Comitato di Gestione stabilirà annualmente l'importo degli acconti e dell'eventuale conguaglio entro il mese di aprile dell'anno successivo da liquidare a tutti i richiedenti aventi diritto.

Il Fondo, in base alle richieste presentate legittimamente e nel rispetto della procedura indicata nel presente regolamento, provvederà a liquidare le somme come di seguito indicato:

- un acconto nella misura stabilita annualmente dal Comitato di Gestione all'accoglimento della domanda;
- l'eventuale conguaglio entro il mese di aprile dell'anno successivo.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'APERTURA DELLA PRATICA DI SINISTRO

Per richiedere la liquidazione del capitale, gli eredi dovranno trasmettere la documentazione di seguito elencata inviandola via e-mail all'indirizzo: amministrazione@enteeban.it

- richiesta di liquidazione sottoscritta da ciascun avente diritto, con evidenza dei codici IBAN e con allegata copia dei documenti di identità e del codice fiscale (utilizzando l'apposito "MODULO PER LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE IN CASO DI PREMORIENZA" predisposto sul sito);
- dichiarazione di non aver diritto e non aver richiesto analoga prestazione al FISA e o all'Ente bilaterale Agricolo Provinciale/Cassa extra legem;
- informativa e consenso sul trattamento dei dati personali sottoscritti dagli eredi;
- certificato di morte rilasciato dal Comune;
- certificato medico attestante la causa del decesso: ad esempio certificato del medico curante o estratto della cartella clinica relativa al decesso (se questo è avvenuto presso una struttura ospedaliera) oppure scheda di morte ISTAT (reperibile o presso la struttura ospedaliera o presso il Comune);
- in caso di decesso dovuto a causa diversa da malattia, verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di apertura di procedimento penale, copia dei relativi atti;
- atto notorio (o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà autenticata in Comune) con indicazione degli eredi di cui all'art. 536 cc legittimi del defunto con nome, cognome, data di nascita e grado di parentela di ciascuno.

Ai fini della definizione della pratica, solo se strettamente necessario, l'Ente si riserva di richiedere ulteriore documentazione.

In caso di presenza di eredi minorenni/inabili/interdetti, dopo aver valutato la liquidabilità della prestazione, identificato gli aventi diritto e dopo aver stabilito l'importo esatto da liquidare, verrà richiesta la produzione di un apposito Decreto del Giudice Tutelare, che autorizzi il tutore ad incassare l'importo spettante al tutelato.